REGOLAMENTO DEL FONDO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI

Testo in vigore		*Testo emendato*
Art. 1 **comma 1** Il Fondo di Previdenza a favore degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori degli Istituti medesimi, assunto in gestione dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici – ENPAM – a norma dell'art. 4, comma 2, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n° 931 e successive modificazioni e a norma dell'art. 5, comma 1, delle Statuto approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, è regolato dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.		**Art. 1** **comma 1** Invariato.
comma 2 Sono iscritti al Fondo tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti. Possono inoltre essere iscritti al Fondo – previa delibera del Comitato Direttivo dell'Ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15 – i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici e gli odontoiatri cessati dal rapporto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6.		**comma 2** Invariato.

comma 3 La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833.		**comma 3** ~~La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833.~~ **L'aliquota contributiva, già fissata dall'Accordo Collettivo Nazionale di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833, nell'ottica di assicurare l'equilibrio della gestione, dall'1.1.2015 è comunque determinata dall'ENPAM nella misura minima indicata nella Tabella A, allegata al presente Regolamento. I contributi devono essere versati secondo le modalità ed i termini fissati dall'Ente.**
Art. 2 **comma 1** Le entrate al Fondo sono costituite: a) dai versamenti degli Istituti di cui al precedente art. 1 quali contributi previdenziali relativi ai compensi corrisposti agli iscritti operanti a rapporto professionale negli ambulatori gestiti dagli Istituti medesimi; b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali dei periodi di cui al successivo art. 3, commi 1 e 2; c) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993; d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell'E.N.P.A.M., in relazione ai mezzi della gestione; e) da donazioni.		**Art. 2** **comma 1** Invariato.
comma 2 Le uscite del Fondo sono costituite: a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento; b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni		**comma 2** Invariato.

previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993; c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell'ENPAM determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate.		
comma 3 La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.		**comma 3** La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale **della Fondazione** ~~costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.~~
comma 4 La situazione finanziaria del Fondo deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria del Fondo deve assicurare l'equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l'adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico.		**comma 4** La situazione finanziaria ~~del Fondo~~ **delle gestioni dell'Enpam** deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, **e successive modificazioni**, la gestione economico-finanziaria del Fondo deve assicurare l'equilibrio di bilancio, da ricondursi ~~ad un arco temporale non inferiore a quindici anni~~ **entro l'arco temporale previsto dalla normativa vigente**, mediante l'adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico.
comma 5 A ciascun iscritto l'ENPAM invia, con cadenza annuale, il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.		**comma 5** Invariato.
Art. 3 **comma 1** I periodi di attività comunque svolta negli ambulatori direttamente gestiti dai disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati, per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accredito		**Art. 3** **comma 1** I periodi di attività comunque svolta negli ambulatori direttamente gestiti dai disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati, per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accredito

di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, mediante versamento dei contributi relativi.		di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, mediante versamento dei contributi relativi. **Dall'1.1.2013 sono altresì soggetti a riscatto i periodi, successivi a tale data, nei quali si è verificata una totale sospensione dell'attività e del versamento contributivo per eventi che, ai sensi degli Accordi di categoria, danno diritto alla conservazione del rapporto convenzionale, fatta eccezione per i periodi relativi a sospensioni per sanzioni disciplinari divenute definitive ovvero a provvedimenti restrittivi della libertà personale conseguenti a sentenze passate in giudicato.**
comma 2 Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione, conseguiti secondo l'ordinamento degli studi in vigore all'epoca del conseguimento dei titoli medesimi e necessari per svolgere l'attività professionale di cui al precedente art. 1. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale.		**comma 2** Invariato.
comma 3 Il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.		**comma 3** Invariato.
comma 4 La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione		**comma 4** Invariato.

indicato nella tabella di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995, emanati ai sensi dell'art. 2 della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all'età ed all'anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, raggiunte dall'iscritto alla data della presentazione della domanda.		
comma 5 Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto i 65 anni di età, o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile l'iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.		**comma 5** Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia ~~compiuto i 65 anni di età~~ **maturato il requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui alla Tabella A/1**, **allegata al presente Regolamento**, o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile l'iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
comma 6 Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale in ragione d'anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il compimento del 65° anno di età o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'E.N.P.A.M., non inferiore a 60 giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta		**comma 6** Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale in ragione d'anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il ~~compimento del 65° anno di età~~ **raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente, di cui all'allegata Tabella A/1,** o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine

dall'Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell'ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.		indicato dall'E.N.P.A.M., non inferiore a 60 giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta dall'Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell'ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.
comma 7 Nei casi di invalidità permanente o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sull'importo delle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dello stesso. Nel caso di decesso dell'iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all'atto della presentazione della domanda di pensione; l'iscritto riconosciuto invalido, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di invalidità.		**comma 7** Invariato.
comma 8 Qualora l'iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al		**comma 8** Invariato.

precedente comma 6. Nel caso in cui l'iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell'ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell'evento, che da diritto al trattamento pensionistico, l'iscritto sia da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all'art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall'iscritto, il pagamento dell'importo del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'importo da pagare e comunque prima dell'erogazione della pensione.		
		comma 8 bis **Per gli anni di attività – o frazioni di anno – decorrenti dall'1.1.2013, in cui la contribuzione è stata inferiore a quella media annua degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione effettiva obbligatoria, l'iscritto può essere ammesso a versare un contributo di riscatto per allineare l'importo dei contributi già versati con la suddetta contribuzione media.**
		comma 8 ter **Non può essere ammesso al riscatto di cui al precedente comma l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto il 70° anno di età o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento o abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o non abbia ancora completato i versamenti relativi ad un precedente riscatto di allineamento contributivo o abbia rinunciato, ai sensi del precedente comma 6, allo stesso riscatto da meno di due anni, ovvero abbia un'anzianità**

		contributiva effettiva al Fondo inferiore a 5 anni. Non può essere inoltre ammesso a tale riscatto l'iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi ai riscatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e del successivo art. 4.
		comma 8 quater **Il riscatto di cui al comma 8 bis avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo.**
		comma 8 quinquies **La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola con i criteri di cui al comma 4. Nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio si tiene conto esclusivamente dell'anzianità contributiva effettiva, con esclusione di quella ricongiunta, maturata dall'iscritto alla data della presentazione della domanda. In ogni caso, l'importo della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell'allineamento.**
		comma 8 sexies **Al riscatto di cui al comma 8 bis sono applicabili le disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8, fermo restando che il requisito anagrafico di cui al comma 6 viene elevato a 70 anni di età. L'onere contributivo, tuttavia, per i medici invalidi e per i superstiti dovrà essere corrispondente ad un beneficio pensionistico annuo massimo pari a quattro volte l'ammontare dell'importo pensionistico minimo INPS, annualmente determinato con riferimento alla data di decorrenza della pensione di invalidità o indiretta, e dovrà essere trattenuto nella misura del 20% sulla prestazione pensionistica in godimento, entro e non oltre il 70° anno di età per gli iscritti invalidi ed entro il 75° anno di età per i superstiti. Qualora il recupero del costo del riscatto di allineamento dovesse eccedere i**

		suddetti limiti temporali, il correlato beneficio previdenziale conseguibile dovrà essere proporzionalmente ridotto. E' fatta salva, tuttavia, la facoltà degli interessati di conseguire un beneficio pensionistico superiore a quello massimo sopra stabilito purché l'onere contributivo eccedente ad esso correlato sia pagato in unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di riscatto ovvero dalla comunicazione dell'onere residuo. Qualora il nucleo dei superstiti sia costituito solo dai figli non inabili dell'iscritto, il beneficio previdenziale conseguibile dal riscatto di allineamento dovrà essere corrispondente ad un onere contributivo integralmente recuperabile mediante trattenuta del 20% sul trattamento pensionistico in godimento entro la data di compimento del 21° anno di età.
comma 9 Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento ministeriale di approvazione.		**comma 9** Invariato.
Art. 4 **comma 1** Per i periodi di attività in cui l'orario di servizio che ha dato luogo a contribuzione sia stato inferiore a quello medio tenuto durante l'intera attività coperta da contribuzione effettiva, l'iscritto può essere ammesso al riscatto delle ore utili all'allineamento con l'orario medio suddetto.		**Art. 4** **comma 1** Per i periodi di attività in cui l'orario di servizio che ha dato luogo a contribuzione sia stato inferiore a quello medio tenuto durante l'intera attività coperta da contribuzione effettiva, l'iscritto, **fino al 31.12.2012**, può presentare domanda di riscatto delle ore utili all'allineamento con l'orario medio suddetto.
comma 2 Non può essere ammesso al riscatto di cui al primo comma l'iscritto che alla data della presentazione della domanda sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti o abbia presentato domanda di trattamento ordinario o di invalidità permanente o abbia presentato una precedente domanda di riscatto da meno di 5 anni ovvero abbia un'anzianità contributiva al Fondo inferiore a 10 anni.		**comma 2** Invariato.

comma 3 Il riscatto di cui sopra avviene mediante versamento di un contributo pari, per ciascuna ora da riscattare, al contributo previdenziale gravante sul compenso tabellare con competenze accessorie, forfettizzate nel 25% del compenso tabellare stesso, fissato dall'Accordo Collettivo Nazionale di cui al precedente art. 1, per un'ora di servizio settimanale nell'anno solare che precede quello della presentazione della domanda. Per le domande di riscatto presentate a partire dal 1 gennaio 1984, il contributo dovuto per ogni ora è pari a quello medio determinato in base alle aliquote contributive ed ai compensi tabellari, maggiorati del 25%, in vigore nei tre anni solari che precedono quello della presentazione della domanda.		**comma 3** Invariato.
comma 4 Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale in ragione d'anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a cinque e, comunque, entro la data di cessazione del rapporto. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all'art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall'iscritto, il pagamento dell'importo del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'importo da pagare e comunque prima dell'erogazione della pensione.		**comma 4** Invariato.
comma 5 In ogni caso per il computo delle ore riscattate, utili ai fini delle prestazioni, si tiene conto esclusivamente delle ore per le quali il contributo di riscatto sia stato effettivamente versato.		**comma 5** Invariato.

Art. 5 **comma 1** Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente Regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM, con quelle degli altri Fondi di Previdenza a favore di particolari categorie, gestiti dall'ENPAM e con tutte le altre prestazioni previdenziali ed assicurative di cui gli iscritti eventualmente beneficiano.		**Art. 5** **comma 1** Invariato.
comma 2 Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La rivalutazione è applicata annualmente sull'importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dagli altri Fondi di Previdenza gestiti dall'Enpam, nella seguente misura: a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti; b) 50% oltre tale limite.		**comma 2** Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale ~~e considerato sino alla seconda cifra decimale~~. La rivalutazione è applicata annualmente sull'importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dagli altri Fondi di Previdenza gestiti dall'Enpam, nella seguente misura: a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti; b) 50% oltre tale limite. .
comma 3 La maggiorazione di cui al precedente comma decorre – per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno – a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sulle pensioni in godimento al 31 dicembre 1998, tale maggiorazione si applica già a partire dal 1° gennaio 1999.		**comma 3** La maggiorazione di cui al precedente comma decorre – per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno – a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. ~~Sulle pensioni in godimento al 31 dicembre 1998, tale maggiorazione si applica già a partire dal 1° gennaio 1999.~~
Art. 6 **comma 1** I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo sono i seguenti: a) il trattamento ordinario;		**Art. 6** **comma 1** Invariato.

b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente; c) il trattamento a favore dei superstiti; d) il trattamento per invalidità temporanea.		
Art. 7 **comma 1** Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.		**Art. 7** **comma 1** ~~Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.~~ **Il trattamento ordinario di vecchiaia compete all'iscritto che:** **a) abbia cessato il rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art.1;** **b) abbia maturato il requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nella Tabella A/1 allegata al presente Regolamento**.
comma 2 Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all'iscritto di cui al precedente comma prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (57 anni per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva – effettiva o riscattata ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45 – non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M. a favore dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell'anzianità contributiva maturata presso la		**comma 2** ~~Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all'iscritto di cui al precedente comma prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (57 anni per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva – effettiva o riscattata ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45 – non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M. a favore dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell'anzianità contributiva maturata presso la~~

"Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. Non si tiene conto delle anzianità di cui sopra ove l'importo base della pensione dovesse risultare inferiore a quello spettante all'iscritto medesimo nel caso in cui abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.		~~"Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. Non si tiene conto delle anzianità di cui sopra ove l'importo base della pensione dovesse risultare inferiore a quello spettante all'iscritto medesimo nel caso in cui abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.~~ **Il trattamento ordinario anticipato compete all'iscritto che:** **a) abbia cessato il rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art.1 prima del raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente, indicato nella Tabella A/1 allegata al presente Regolamento;** **b) sia in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria da almeno 30 anni;** **c) abbia maturato presso il Fondo un'anzianità contributiva effettiva, anche ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, purché non relativa a periodi contributivi coincidenti, e/o riscattata, pari a 42 anni (40 anni fino al 31.12.2012), oppure abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva unitamente al requisito anagrafico pro tempore vigente, indicato nell'allegata Tabella A/2.** **Per determinare il requisito contributivo di cui alla precedente lettera c) si tiene conto anche:** **1) dell'anzianità contributiva effettiva, anche ricongiunta, purché non relativa a periodi coincidenti, maturata presso gli altri Fondi gestiti dall'ENPAM con la sola esclusione della Quota A del Fondo di Previdenza Generale;** **2) dell'anzianità contributiva riscattata presso gli altri Fondi purché relativa ad attività svolta in periodi contributivi non coincidenti.** **Nel caso in cui l'iscritto, all'atto della presentazione della domanda di pensione ordinaria, abbia maturato i requisiti richiesti sia per il trattamento anticipato che per quello di vecchiaia, si eroga il trattamento di**

		vecchiaia.
comma 3 Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, calcolata in base ai compensi soggetti a contribuzione mediamente percepiti nei 60 mesi precedenti la cessazione del rapporto – o nel minor periodo intercorrente fra la data di inizio della contribuzione effettiva al Fondo e la data di cessazione dell'attività con gli Istituti di cui all'art. 1, comma 2 – tenuto conto sia della durata del rapporto coperto da contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta a norma della Legge 45/90 sia dell'orario medio settimanale di lavoro effettivamente tenuto nel corso del rapporto medesimo – comprensivo del numero di ore coperte da contribuzione per periodi di attività svolta extra moenia, per plus orario e per sostituzioni ancorché, queste ultime, anteriori alla titolarità dell'incarico - e rettificato in base al numero di ore eventualmente riscattate a mente del precedente art. 4 ovvero ricongiunte ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 settembre 1993.		**comma 3** Il trattamento ordinario spettante~~ a 65 anni~~ **agli iscritti che hanno maturato i requisiti di cui al precedente comma 1 o 2 entro il 31.12.2012,** è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ~~ai sensi del successivo art. 13,~~ calcolata in base ai compensi soggetti a contribuzione mediamente percepiti nei 60 mesi precedenti la cessazione del rapporto – o nel minor periodo intercorrente fra la data di inizio della contribuzione effettiva al Fondo e la data di cessazione dell'attività con gli Istituti di cui all'art. 1, comma 2 – **ed all'orario medio settimanale di servizio prestato nel medesimo periodo. Nel calcolo si tiene conto, altresì,** ~~tenuto conto~~ sia della durata del rapporto coperto da contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta a norma della Legge 45/90, sia dell'orario medio settimanale di lavoro effettivamente tenuto nel corso del rapporto medesimo – comprensivo del numero di ore coperte da contribuzione per periodi di attività svolta extra moenia, per plus orario e per sostituzioni ancorché, queste ultime, anteriori alla titolarità dell'incarico - e rettificato in base al numero di ore eventualmente riscattate a mente del precedente art. 4, ovvero ricongiunte, ~~ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 settembre 1993~~ **nonché ricostruite a mente del successivo comma 4 lettera b), se riferite a compensi accessori previsti nell'Accordo Collettivo di categoria, assoggettati a contribuzione e non correlati allo svolgimento di un orario di servizio effettivo**.
comma 4 Per la determinazione di tale pensione si calcola: a) il 2,25% del compenso medio annuo ricostruito attraverso i contributi versati per il medico, esclusi i versamenti a titolo di riscatto, tenuto conto dell'aliquota contributiva in vigore all'epoca di riferimento di ciascun contributo a mente dell'Accordo Nazionale di cui al terzo comma del		**comma 4** ~~Per la determinazione di tale pensione si calcola:~~ ~~a) il 2,25% del compenso medio annuo ricostruito attraverso i contributi versati per il medico, esclusi i versamenti a titolo di riscatto, tenuto conto dell'aliquota contributiva in vigore all'epoca di riferimento di ciascun contributo a mente dell'Accordo Nazionale di cui al terzo comma del~~

precedente art. 1 - in base ai 60 mesi - o l'eventuale minor periodo - di effettiva contribuzione precedenti quello di cessazione del rapporto e lo si divide per il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corrispondente periodo; b) il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corso di tutta la durata del rapporto coperto da contribuzione effettiva o riscattata ai sensi del primo comma del precedente art. 3, rettificato in base al numero di ore eventualmente riscattate a mente del precedente art. 4 nonché alle ore attribuite ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro 17 settembre 1993, relativamente ai periodi ricongiunti; c) il numero degli anni – e frazione di anno – coperti da contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta ove non coincidente.		~~precedente art. 1 - in base ai 60 mesi - o l'eventuale minor periodo - di effettiva contribuzione precedenti quello di cessazione del rapporto e lo si divide per il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corrispondente periodo;~~ ~~b) il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corso di tutta la durata del rapporto coperto da contribuzione effettiva o riscattata ai sensi del primo comma del precedente art. 3, rettificato in base al numero di ore eventualmente riscattate a mente del precedente art. 4 nonché alle ore attribuite ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro 17 settembre 1993, relativamente ai periodi ricongiunti;~~ ~~c) il numero degli anni – e frazione di anno – coperti da contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta ove non coincidente.~~ **Il trattamento ordinario, di cui al precedente comma, si determina come segue:** **a) si calcola il compenso medio annuo determinato attraverso i contributi versati, esclusi i versamenti a titolo di riscatto o ricongiunti, in base all'aliquota contributiva in vigore all'epoca di riferimento di ciascun contributo, indicata nell'allegata Tabella A, con riferimento ai 60 mesi - o all'eventuale minor periodo- di contribuzione effettiva precedenti quello di cessazione del rapporto;** **b) si calcola il numero medio delle ore settimanali di lavoro effettive e ricostruite del corrispondente periodo. Ai fini della determinazione delle ore ricostruite si divide per ciascun anno il compenso accessorio, di cui al precedente comma 3, per il compenso ordinario relativo ad un'ora di servizio ;** **c) si divide il compenso medio di cui alla lettera a) per il numero medio delle ore di cui alla lettera b);** **d) si moltiplica il compenso medio annuo relativo ad un ora di servizio settimanale**

		prestato, di cui alla precedente lettera c), per il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corso dell'intero rapporto coperto da contribuzione effettiva o riscattata ai sensi del precedente art. 3, comma 1, rettificato in base al numero di ore eventualmente riscattate a mente del precedente art. 4, ovvero alle ore attribuite relativamente ai periodi ricongiunti, nonché alle ore ricostruite con le modalità di cui alla precedente lettera b); **e) si applica l'aliquota di rendimento pari al 2,25% per ogni anno – e frazione di anno – coperto da contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta ove non coincidente;** **f) si moltiplica il valore risultante dai calcoli di cui alle lettere d) ed e).**
comma 5 Il prodotto dei valori risultanti dai calcoli di cui alle lettere a), b) e c) indica la misura della pensione annua da liquidare al compimento del 65° anno di età. Comunque, per l'iscritto che abbia effettuato entrambi i riscatti di cui al precedente art. 3, la misura della pensione annua non dovrà essere inferiore a quella spettante all'iscritto che abbia riscattato soltanto gli anni di laurea e/o specializzazione.		**comma 5** ~~Il prodotto dei valori risultanti dai calcoli di cui alle lettere a), b) e c) indica la misura della pensione annua da liquidare al compimento del 65° anno di età. Comunque, per l'iscritto che abbia effettuato entrambi i riscatti di cui al precedente art. 3, la misura della pensione annua non dovrà essere inferiore a quella spettante all'iscritto che abbia riscattato soltanto gli anni di laurea e/o specializzazione.~~ **Il trattamento ordinario, spettante agli iscritti che iniziano a contribuire al Fondo dall'1.1.2013, è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti, la cui misura si determina applicando al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 5 bis, la percentuale ottenuta ai sensi del comma 5 ter in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta.**
		comma 5 bis **Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue:** **a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi obbligatori versati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno**

		nella Tabella A allegata al presente Regolamento. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei compensi relativi alle contribuzioni ricongiunte, ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n° 45; **b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. L'indice ISTAT sopra citato è applicato in misura pari al 75% per gli iscritti che all'1.1.2013 hanno compiuto i 50 anni di età ed in misura pari al 100% per gli iscritti infracinquantenni;** **c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, di ciascuno dei periodi di contribuzione effettiva, ovvero ricongiunta, e si dividono per il medesimo numero di anni -e delle frazioni di anno- di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta ove non coincidente**.
		comma 5 ter **Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si moltiplica l'aliquota di rendimento indicata nell'allegata Tabella A per ciascun anno di contribuzione effettiva, ricongiunta e riscattata.**
		comma 5 quater **Dall'1.1.2013 il trattamento ordinario spettante agli iscritti che hanno anche un'anzianità contributiva al Fondo effettiva e/o ricongiunta antecedente al 31.12.2012, è costituito da una pensione reversibile ai superstiti~~,~~ la cui misura si determina sommando due quote di pensione, computate come segue:** **a) la prima quota è calcolata con le modalità di cui ai precedenti commi 3 e 4, tenendo conto dei compensi soggetti a contribuzione, dell'orario settimanale e**

		dell'anzianità contributiva fino al 31.12.2012; **b) la seconda quota, relativa agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta maturati dall'1.1.2013, si determina con le modalità di cui ai commi da 5 a 5 ter.**
		comma 5 quinquies **La quota di pensione di cui al precedente comma lettera a) viene rivalutata con le modalità di cui al precedente art. 5, comma 2, tra l'1.1.2013 e l'anno di decorrenza della pensione.**
		comma 5 sexies **Qualora l'iscritto abbia effettuato il riscatto di allineamento contributivo di cui al precedente art. 3 comma 8 bis, la pensione determinata ai sensi dei precedenti commi da 5 a 5 ter o da 5 quater a 5 quinquies, si somma alla quota di pensione determinata ai sensi dei successivi commi 5 septies e 5 octies.**
		comma 5 septies **Per la determinazione della retribuzione media annua allineata si procede come segue:** **a) si calcola il compenso di ciascun anno ricostruendolo attraverso i contributi allineati ai sensi dell'art. 3, commi 8 bis e seguenti, e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella Tabella A, allegata al presente Regolamento;** **b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. Limitatamente agli iscritti che all'1.1.2013 abbiano compiuto i 50 anni di età l'indice ISTAT sopra citato è applicato in misura pari al 75%;** **c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati e si dividono per il medesimo numero di anni - e delle frazioni di anno -**

		di contribuzione allineata al Fondo.
		comma 5 octies **Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo allineato di cui al precedente comma, si moltiplica l'aliquota di rendimento indicata nell'allegata Tabella A per ciascun anno di contribuzione allineata.**
comma 6 Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base al coefficiente di cui alla tabella "A/1" allegata al Regolamento del Fondo. Ove l'iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui al precedente comma 5, relative agli anni di contribuzione successivi al 65° anno di età e corrispondenti ad attività effettuata dopo il 1° agosto 2006, si applicano in misura doppia.		**comma 6** ~~Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base al coefficiente di cui alla tabella "A/1" allegata al Regolamento del Fondo. Ove l'iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui al precedente comma 5, relative agli anni di contribuzione successivi al 65° anno di età e corrispondenti ad attività effettuata dopo il 1° agosto 2006, si applicano in misura doppia.~~ **Al trattamento ordinario anticipato, spettante all'iscritto che maturi i requisiti di cui al precedente comma 2, ivi compresa la cessazione del rapporto professionale, entro il 31.12.2012, si applicano i coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita previsti nell'allegata Tabella B, con riferimento all'età maturata dal medico nel mese di decorrenza della pensione. Al trattamento ordinario anticipato, spettante all'iscritto che maturi i requisiti di cui al precedente comma 2 a decorrere dall'1.1.2013, si applicano i coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita previsti nell'allegata Tabella B/1, con riferimento all'età maturata dal medico nel mese di decorrenza della pensione.**
comma 7 Per gli iscritti che, alla data del 1° agosto 2006, abbiano superato il 65° anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla tabella "A/1", con riferimento all'età anagrafica raggiunta alla suddetta data.		**comma 7** ~~Per gli iscritti che, alla data del 1° agosto 2006, abbiano superato il 65° anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla tabella "A/1", con riferimento all'età anagrafica raggiunta alla suddetta data.~~ **Ove l'iscritto cessi l'attività professionale ad una età superiore a quella indicata pro tempore nell'allegata Tabella A/1, l'aliquota di**

		rendimento di cui al precedente comma 4 lettera e), relativa agli anni di contribuzione successivi alla suddetta età, fino e non oltre il 70° anno, corrispondenti ad attività effettuata dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2012, si applica in misura doppia. Dall'1.1.2013 per ogni anno di permanenza in attività oltre la suddetta età anagrafica pro-tempore vigente e non oltre il 70° anno, si applica l'aliquota di rendimento indicata nell'allegata Tabella A maggiorata del 20%. Per gli iscritti che alla data del 1° agosto 2006 abbiano superato il 65° anno di età, la somma delle aliquote di rendimento maturate a tale data viene maggiorata in base al coefficiente di cui all'allegata Tabella ~~"A/1"~~ **B/2**, con riferimento all'età anagrafica raggiunta alla suddetta data.
Art. 8 **comma 1** In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, a tale data spetta all'iscritto la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età.		**Art. 8** **comma 1** In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti ~~di cui al comma 2 del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65° anno di età a tale data~~ **previsti dal precedente art. 7, comma 1 o 2, per il trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato,** spetta all'iscritto, **al compimento dell'età anagrafica indicata nell'allegata Tabella A/1,** la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di ~~compimento del 65° anno di età~~ **raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui all'allegata Tabella A/1**.
comma 2 All'iscritto di cui al precedente comma, che possa contare su un minimo di 15 anni di		**comma 2** All'iscritto di cui al precedente comma, ~~che possa contare su un minimo di 15 anni di~~

anzianità contributiva utile, spetta, all'atto del compimento del 65° anno di età, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 6, una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7 e maggiorata dell'incremento percentuale fatto registrare dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica per ciascun anno trascorso dall'anno che precede quello della cessazione del rapporto all'anno che precede quello di decorrenza della pensione. Ai fini del raggiungimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M. a favore dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, nonché dell'anzianità contributiva maturata presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.		~~anzianità contributiva utile, spetta, all'atto del compimento del 65° anno di età fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 6~~ **spetta, al raggiungimento dei requisiti di anzianità previsti dall'art.7, comma 2, o al compimento dell'età anagrafica indicata nell'allegata Tabella A/1, purché in tal caso sia in possesso di un'anzianità contributiva effettiva, riscattata e ricongiunta pari ad almeno 15 anni,** una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7. **Limitatamente ai trattamenti determinati ai sensi del comma 4 del medesimo art. 7, si applica altresì** ~~e maggiorata dell'~~ l'incremento percentuale fatto registrare dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica per ciascun anno trascorso dall'anno che precede quello della cessazione del rapporto all'anno che precede quello di decorrenza della pensione. **nella misura indicata al precedente art. 5, comma 2.** ~~Ai fini del raggiungimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M. a favore dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, nonché dell'anzianità contributiva maturata presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.~~ **Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 6. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo dei 15 anni si applicano i criteri indicati nel precedente art.7 comma 2.**
comma 3 In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del 65° anno e dei requisiti di età, di anzianità contributiva e di laurea previsti ai fini del		**comma 3** In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del ~~65° anno~~ **requisito anagrafico pro tempore vigente di cui all'allegata Tabella A/1**~~, e dei~~

conseguimento della pensione ordinaria di anzianità, all'iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 6.		~~requisiti di età, di anzianità contributiva e di laurea previsti ai fini del conseguimento della pensione ordinaria di anzianità~~, all'iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità di cui al ~~comma 2 del presente articolo~~ **precedente art.7, senza l'applicazione dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita previsti al comma 6 del medesimo articolo,** fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 6.
comma 4 In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione del rapporto professionale e prima del raggiungimento del 65° anno di età ovvero dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità di cui al precedente art. 7, comma 2, ovvero ancora prima del riconoscimento dell'invalidità, e che possa contare su almeno 5 anni di anzianità contributiva utile al Fondo, spettano ai superstiti dell'iscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito l'iscritto ai sensi del comma 2 del presente articolo, ovvero del successivo comma 6, ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 1, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.		**comma 4** In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione del rapporto professionale e prima del raggiungimento del ~~65° anno di età~~ **requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui all'allegata Tabella A/1** ~~ovvero dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità di cui al precedente art. 7, comma 2, ovvero ancora prima del riconoscimento dell'invalidità, e che possa contare su~~ **con** almeno 5 anni di anzianità contributiva utile al Fondo, spettano ai superstiti dell'iscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito l'iscritto ai sensi del comma ~~2~~ **3** del presente articolo, ovvero del successivo comma 6, ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 1, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.
comma 5 Per l'iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l'attività a rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l'iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al		**comma 5** Per l'iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l'attività a rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l'iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al

presente Regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3. Qualora l'attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l'iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell'attività, se posteriore. In caso di decesso dell'iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalità del precedente comma.		presente Regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3. **Dall'1.1.2013 i periodi relativi alla durata del precedente rapporto sono validi ai fini della determinazione del diritto ai successivi trattamenti previdenziali mentre, ai fini della misura di tali ultimi trattamenti, possono essere riscattati, secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, i soli periodi di contribuzione oggetto di restituzione; tale riscatto, a parziale deroga dei requisiti di cui al comma 5 del citato art. 3, è consentito anche all'iscritto che sia in possesso di una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a 10 anni, nonché al professionista non più iscritto.** Qualora l'attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l'iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, che verrà calcolata senza l'abbattimento della quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento ~~del 65° anno di età~~ **dell'età anagrafica indicata nell'allegata Tabella A/1,** ovvero a quello di definitiva cessazione dell'attività, se posteriore. In caso di decesso dell'iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalità del precedente comma.
comma 6 Nel caso in cui la data di cessazione dal rapporto professionale con gli Istituti di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento sia anteriore di più di dieci anni rispetto a quella del raggiungimento del 65° anno di età,		**comma 6** Nel caso in cui la data di cessazione dal rapporto professionale con gli Istituti di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento sia anteriore di più di dieci anni rispetto a quella del raggiungimento del ~~65° anno di età~~

ovvero della decorrenza della pensione di invalidità o del decesso dell'iscritto, il trattamento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 è costituito da una pensione annua, la cui misura si ottiene applicando, al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 7, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo comma 8, in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta.		**requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui alla Tabella A/1**, **ovvero dei requisiti di anzianità previsti dall'art.7 comma 2,** ovvero della decorrenza della pensione di invalidità o del decesso dell'iscritto, il trattamento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 è costituito da una pensione annua, la cui misura si ottiene **con le modalità di cui all'art.7, commi da 5 a 5 ter** ~~applicando, al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 7, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo comma 8, in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta~~.
comma 7 Per la determinazione della retribuzione media annua base, di cui al precedente comma, si procede come segue: a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati per il medico, esclusi i versamenti a titolo di riscatto, tenuto conto dell'aliquota contributiva in vigore all'epoca di riferimento di ciascun contributo a mente dell'Accordo Nazionale di cui al comma 3 del precedente art. 1; b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all'incremento percentuale -calcolato sino alla seconda cifra decimale- registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione; c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, e si dividono per il medesimo numero di anni – e delle frazioni di anno non inferiori a trenta giorni – di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.		**comma 7** **ABROGATO.**

comma 8 Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si attribuisce il 2,25% per ogni anno– ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta, ove non coincidente.		**comma 8** **ABROGATO.**
comma 9 Non si dà luogo alla erogazione dell'indennità di cui al precedente comma 1, qualora il suo importo sia inferiore a € 25,82=; non si dà luogo alla erogazione della pensione di cui ai commi da 2 a 9 del presente articolo, qualora il suo importo base sia inferiore a € 0,52= mensili.		**comma 7 (già comma 9)** Invariato.
Art. 9 **comma 1** L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione di cui ai precedenti artt. 7 e 8. Per il calcolo di tale indennità si determina l'importo della pensione ordinaria con i criteri di cui ai precedenti artt. 7 e 8 e si moltiplica la quota parte di pensione annua che si intende sostituire con l'indennità medesima per il coefficiente indicato alla tabella "B/1" allegata al presente Regolamento e relativo all'età raggiunta dall'iscritto al momento del conseguimento dei requisiti necessari per il trattamento di pensione.		**Art. 9** **comma 1** L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione di cui ai precedenti artt. 7 e 8. Per il calcolo di tale indennità si determina l'importo della pensione ordinaria con i criteri di cui ai precedenti artt. 7 e 8 e si moltiplica la quota parte di pensione annua che si intende sostituire con l'indennità medesima per il coefficiente indicato alla Tabella ~~"B/1"~~ **C** allegata al presente Regolamento e relativo all'età raggiunta dall'iscritto al momento del conseguimento dei requisiti necessari per il trattamento di pensione.
comma 2 La conversione di parte della pensione in una indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui l'iscritto conservi la titolarità di una pensione di importo pari almeno al doppio dell'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.		**comma 2** Invariato.
comma 3 La quota minima di pensione non convertibile		**comma 3** Invariato.

in capitale di cui al comma precedente è calcolata tenuto conto anche della pensione del Fondo Generale nonché di eventuali trattamenti di pensione corrisposti all'iscritto da altri Fondi Speciali gestiti dall'ENPAM.		
comma 4 Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo non si applicano per l'iscritto che dimostri di possedere o di aver maturato il diritto a pensioni a carico di altri Enti superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo.		**comma 4** Invariato.
Art. 10 **comma 1** Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale e cessi dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.		**Art. 10** **comma 1** Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del ~~compimento del 65° anno di età~~ **raggiungimento del requisito anagrafico pro-tempore vigente, di cui all'allegata Tabella A/1,** divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale e cessi dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
comma 2 Il trattamento per invalidità assoluta e permanente è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, pari a quella che, a mente dell'art. 7, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione dell'attività al compimento del 65° anno di età. Il numero degli anni, di cui alla lettera c), comma 4, del citato art. 7, viene maggiorato di tanti anni quanti ne mancano al compimento del 65° anno, con un massimo di dieci.		**comma 2** Il trattamento per invalidità assoluta e permanente è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, pari a quella che, a mente dell'art. 7, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione dell'attività al ~~compimento del 65° anno di età~~ **raggiungimento del requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui all'allegata Tabella A/1.** Il numero degli anni, ~~di cui alla lettera c)~~, ~~comma 4, del citato art. 7~~, **di contribuzione** ~~viene~~ **è** maggiorato di tanti anni quanti ne mancano al ~~compimento del 65° anno~~ **raggiungimento del suddetto requisito anagrafico**, con un massimo di dieci. **A tale maggiorazione si applica l'aliquota di rendimento vigente alla data di cessazione del rapporto professionale. La medesima**

		maggiorazione viene applicata, altresì, per il calcolo della quota di pensione di cui al precedente art. 7 comma 5 sexies, ove l'iscritto abbia effettuato il riscatto di cui al precedente art. 3, comma 8 bis.
comma 3 La revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM comporta anche la revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo di cui al presente Regolamento.		**comma 3** Invariato.
comma 4 In caso di decesso dell'iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza dei soggetti sopra indicati la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione.		**comma 4** Invariato.
comma 5 Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l'anno 1998 ad € 10.845,59. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.		**comma 5** Invariato.
comma 6 Ai fini della determinazione dell'eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di invalidità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei singoli Fondi dell'ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti		**comma 6** Invariato.

eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all'importo di cui al comma 5, l'ENPAM provvede ad erogare la differenza.		
comma 7 Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico dei Fondi di previdenza dell'ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da gestioni obbligatorie diverse dai Fondi dell'ENPAM, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi dell'Ente cui egli è iscritto.		**comma 7** Invariato.
comma 8 I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.		**comma 8** Invariato.
Art. 11 **comma 1** Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli.		**Art. 11** **comma 1** Invariato.
comma 2 Sono considerati superstiti: a) il coniuge; b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall'iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti iscritti a corsi universitari per il conseguimento del diploma, della laurea, ovvero di titoli di perfezionamento o di specializzazione. Si prescinde dai suddetti limiti		**comma 2** Invariato.

di età nel caso in cui i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell'iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, finché perdura lo stato di inabilità.		
		comma 2 bis **In caso di divorzio, il diritto a pensione compete al coniuge divorziato nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.**
		comma 2 ter **Nei casi di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato per sua colpa, accertata con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare da parte dell'iscritto deceduto.**
comma 3 In caso di inesistenza, al momento del decesso dell'iscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti: a) il padre e la madre dell'iscritto che risultino a carico dell'iscritto medesimo al momento del suo decesso; b) in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle dell'iscritto sempreché, al momento del decesso di questi risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto medesimo.		**comma 3** Invariato.
comma 4 Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, e gli altri soggetti, come individuati al comma 2, lettera b) del presente articolo, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, o con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.		**comma 4** Invariato.
comma 5 L'ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.		**comma 5** Invariato.

Art. 12 **comma 1** Ai superstiti dell'iscritto deceduto prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1, compete, se l'iscritto non aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione -calcolata come indicato al precedente art. 10- che sarebbe spettata all'iscritto ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso e, se l'iscritto aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 7- che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso.		**Art. 12** **comma 1** Ai superstiti dell'iscritto deceduto prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1, compete, se l'iscritto non aveva ~~compiuto il 65° anno di età~~ **maturato il requisito anagrafico pro-tempore vigente, di cui all'allegata Tabella A/1**, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 10 - che sarebbe spettata all'iscritto ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso e, se l'iscritto aveva ~~compiuto il 65° anno di età~~ **maturato il suddetto requisito anagrafico**, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 7- che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso.
comma 2 L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione l'aliquota viene elevata al 70%.		**comma 2** Invariato.
comma 3 L'aliquota per i figli di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 11, ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari: • al 20% in caso di un figlio solo; • al 40% in caso di due o più figli.		**comma 3** Invariato.
comma 4 L'aliquota, ove la pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari: • all'80% in caso di un figlio solo; • al 90% in caso di due figli; • al 100% in caso di tre o più figli.		**comma 4** Invariato.
comma 5 In caso di assenza dei superstiti di cui alla lettera a) e b) del secondo comma dell'art. 11,		**comma 5** Invariato.

la pensione compete ai superstiti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 11, o, in caso di assenza di questi, a quelli di cui alla lettera b) del terzo comma del medesimo articolo per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo: • per il padre o, in caso di assenza di questi, per la madre dell'iscritto 60% della pensione; • per un solo collaterale avente diritto 40% della pensione; • per due collaterali aventi diritto 50% della pensione; • per tre o più collaterali aventi diritto 60% della pensione.		
comma 6 In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.		**comma 6** Invariato.
comma 7 Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritto che abbia presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario senza specificare il tipo di prestazione desiderato e che sia deceduto senza aver avanzato una specifica richiesta tendente ad ottenere la parziale conversione della pensione nell'indennità di cui al precedente articolo 9.		**comma 7** Invariato.
Art. 13 **comma 1** Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.		**Art. 13** **comma 1** Invariato.

comma 2 Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario eventualmente liquidata all'iscritto medesimo sotto forma di indennità.		**comma 2** Invariato.
		comma 2 bis **In presenza di superstiti dell'iscritto deceduto, le eventuali riliquidazioni, conseguenti a variazioni delle posizioni contributive, di trattamenti per i quali l'iscritto aveva esercitato la facoltà di parziale capitalizzazione di cui al precedente art. 9, vanno effettuate interamente sotto forma di prestazione pensionistica, con corresponsione degli arretrati dalla data di decorrenza della prestazione medesima, e con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria.**
Art. 14 **comma 1** All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda o cessi di svolgere la propria attività presso gli ambulatori degli Istituti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di età.		**Art. 14** **comma 1** Invariato.
comma 2 La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell'erogazione medesima sono stabilite dal Comitato Direttivo dell' ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15.		**comma 2** La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell'erogazione medesima sono stabilite dal ~~Comitato Direttivo~~ **Consiglio di Amministrazione** dell' ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15.
comma 3 L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti l'esistenza dello stato di invalidità totale e temporanea.		**comma 3** Invariato.

comma 4 Ove dagli accertamenti eseguiti, l'indennità risulti non dovuta o dovuta solo in parte, le somme indebitamente pagate all'iscritto, fatta salva ogni altra forma di recupero, vengono portate in detrazione del trattamento definitivo con le modalità di cui all'ottavo e nono comma del precedente art. 7.		**Comma 4** **ABROGATO.**
comma 5 In caso di decesso dell'iscritto, intervenuto dopo la presentazione della domanda di prestazioni per inabilità temporanea, l'indennità maturata e non riscossa dal sanitario compete al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza dei soggetti sopra indicati la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione.		**comma 4 (già comma 5)** Invariato.
Art. 15 **comma 1** Presso l'ENPAM è costituito un Comitato Consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del Fondo di cui al presente Regolamento, formato da 21 componenti eletti, secondo modalità stabilite dal Comitato Direttivo dell'Ente, dagli iscritti ed i pensionati del Fondo – e scelti fra gli aventi diritto al voto – di cui : • un rappresentante per ciascuna regione ad eccezione della regione Trentino Alto Adige; • un rappresentante per ciascuna delle province a statuto speciale di Trento e Bolzano.		**Art. 15** **comma 1** Invariato.
comma 2 I componenti del Comitato Consultivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto al Fondo o di pensionato del Fondo stesso viene immediatamente sostituito.		**comma 2** Invariato.
comma 3 Il Comitato Consultivo in occasione della sua		**comma 3** Invariato.

prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente dell'ENPAM subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un Presidente e due vice Presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il Segretario del Comitato Consultivo, ed il vice Segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento, sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal Presidente dell'Ente medesimo.		
comma 4 Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo Presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente dell'ENPAM od almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta al Presidente del Comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.		**comma 4** Invariato.
comma 5 Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione – che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa – se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.		**comma 5** Invariato.
comma 6 Il Presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo; partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'ENPAM.		**comma 6** Invariato.
comma 7 Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo sono a carico del Fondo.		**comma 7** Invariato.
Art. 16		**Art. 16**

comma 1 Spetta al Comitato Consultivo: a) di designare iscritti al Fondo per la nomina a far parte del Comitato Direttivo dell'ENPAM ai sensi dell'art. 12, terzo comma, dello Statuto dell'Ente; b) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo e di trasmettere eventuali osservazioni al Presidente dell'Ente; c) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del presente Regolamento; d) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente Regolamento ed in particolare quelle concernenti l'attuazione dell'art. 14 di esso; e) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione al Fondo.		**comma 1** Invariato.
comma 2 Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Regolamento senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo.		**comma 2** Invariato.
Art. 17 **comma 1** Per l'ammissione ai riscatti di cui al precedente art. 3 e 4 per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all'E.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dall'Ente medesimo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda stessa è inoltrata per raccomandata, fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.		**Art. 17** **comma 1** Per l'ammissione ai riscatti di cui al precedente art. 3 e 4 per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all'E.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dall'Ente medesimo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda stessa è inoltrata per raccomandata, fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante**. La domanda di trattamento presentata al Fondo, in presenza dei requisiti prescritti, estende la sua efficacia anche alle prestazioni eventualmente maturate presso il Fondo Medici di medicina generale e presso il Fondo Specialisti esterni.**
comma 2 I trattamenti di pensione di cui agli artt. 7 e 8,		**comma 2** I trattamenti di pensione di cui agli artt. 7 e 8,

comma 2, del presente Regolamento decorrono dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dalle norme sopra richiamate. Tuttavia gli iscritti che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva e di età di cui al precedente art. 7, comma 2, entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, tali termini di accesso sono differiti di quattro mesi. In ordine ai citati criteri per l'attribuzione della decorrenza dei pensionamenti di anzianità, sono comunque fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Nel caso in cui gli aventi diritto presentino domanda di trattamento al Fondo dopo cinque anni dal raggiungimento dei requisiti di cui ai sopra richiamati articoli del presente comma, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene altresì liquidata una somma pari a cinque annualità della pensione maturata, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.		comma 2, del presente Regolamento decorrono dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dalle norme sopra richiamate. ~~Tuttavia gli iscritti che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva e di età di cui al precedente art. 7, comma 2, entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, tali termini di accesso sono differiti di quattro mesi. In ordine ai citati criteri per l'attribuzione della decorrenza dei pensionamenti di anzianità, sono comunque fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive.~~ Nel caso in cui gli aventi diritto presentino domanda di trattamento al Fondo dopo cinque anni dal raggiungimento dei requisiti di cui ai sopra richiamati articoli del presente comma, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene altresì liquidata una somma pari a cinque annualità della pensione maturata, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
comma 3 Il trattamento di pensione di invalidità assoluta e permanente decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero, se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1.		**comma 3** Invariato.
comma 4 I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso dell'iscritto, sempreché gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad		**comma 4** Invariato.

una somma pari a cinque annualità della pensione maturata dall'iscritto, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 5.		
comma 5 Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto o ai loro legali rappresentanti e l'importo annuo delle pensioni è corrisposto in ratei mensili anticipati e per dodici mensilità; in caso di decesso del pensionato, spetta al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso. In assenza dei soggetti sopra indicati il rateo è devoluto a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, in caso di liquidazione di prestazioni a conguaglio a qualsiasi titolo maturate e non riscosse dall'iscritto.		**comma 5** Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto o ai loro legali rappresentanti e l'importo annuo delle pensioni è corrisposto in ratei mensili anticipati e per dodici mensilità; in caso di decesso del pensionato, spetta al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso. In assenza dei soggetti sopra indicati il rateo è devoluto a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, in caso di liquidazione di prestazioni a conguaglio a qualsiasi titolo maturate e non riscosse dall'iscritto **o dal pensionato**.
comma 6 Contro i provvedimenti assunti dall'Ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 33 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale in vigore dal 1° gennaio 1998.		**comma 6** Invariato.
ART.18 **comma 1** Le indennità relative ai trattamenti ordinari, già liquidati a favore degli iscritti in permanenza di rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1 alla data di approvazione del presente Regolamento, vengono considerate acconti da imputare al trattamento definitivo secondo le norme del presente Regolamento.		**ART.18** **comma 1** **ABROGATO.**
comma 2 I contributi volontari eventualmente versati a mente del Regolamento approvato con D.M. 24 giugno 1968 e non utilizzati ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976 possono essere utilizzati per i riscatti di cui ai precedenti art. 3 e 4.		**comma 1 (già comma 2)** Invariato.

comma 3 La parte eventualmente residua – unitamente all'importo degli eventuali contributi di riscatto degli anni precontributivi di cui all'art. 3, primo comma, del presente Regolamento o del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976, che risultassero ininfluenti ai fini del calcolo dei trattamenti previdenziali del presente Regolamento – verrà utilizzata per elevare il numero delle ore di attività da computare ai fini del trattamento previdenziale ordinario secondo le modalità stabilite al precedente art. 4.		**comma 2 (già comma 3)** Invariato.
comma 4 Gli eventuali contributi relativi a prestazioni extra effettuate anteriormente al 31 dicembre 1978, documentate dall'iscritto, daranno diritto, alla restituzione dei contributi versati a tale titolo, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50% maturati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell'attività, se posteriore.		**comma 3 (già comma 4)** Invariato.
ART.19 **comma 1** In caso di cessazione dell'attività del Fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o della inadeguatezza di essa, accertata dal Comitato Direttivo dell'ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al precedente art. 5, sentito il parere del Comitato Consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali e' già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.		**ART.19** **comma 1** ~~In caso di cessazione dell'attività del Fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o della inadeguatezza di essa, accertata dal Comitato Direttivo dell'ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al precedente art. 5, sentito il parere del Comitato Consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali e' già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.~~ **Sulla base delle risultanze del bilancio tecnico di cui all'art. 2, comma 4, sono adottati i**

		provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine della Fondazione, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate e tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.
comma 2 L'eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al Fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l'insufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l'ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.		**comma 2** ~~L'eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al Fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l'insufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l'ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.~~ **Nell'eventualità di un temporaneo squilibrio tra le entrate e le uscite della gestione, i trattamenti vengono comunque assicurati dalla riserva tecnica generale della Fondazione**.
comma 3 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale dell'E.N.P.A.M. in vigore dal 1° gennaio 1998, in quanto applicabili.		**comma 3** Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale dell'E.N.P.A.M. ~~in vigore dal 1° gennaio 1998,~~ in quanto applicabili.
ART.20 **comma 1** Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 1983. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell'E.N.P.A.M. n. 84/B del 14 novembre 1997 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sono applicate a tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dalla medesima data. Le disposizioni di cui alle Delibere del Comitato Direttivo dell'E.N.P.A.M. n° 69/B del 19 giugno 1998 e 101/B del 26 novembre 1999 entrano in vigore dal 1° gennaio 1999, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli.		**ART.20** **comma 1** Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 1983. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell'E.N.P.A.M. n. 84/B del 14 novembre 1997 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sono applicate a tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dalla medesima data. Le disposizioni di cui alle Delibere del Comitato Direttivo dell'E.N.P.A.M. n° 69/B del 19 giugno 1998 e 101/B del 26 novembre 1999 entrano in vigore dal 1° gennaio 1999, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli. **Le disposizioni di cui alla Delibera del**

		Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.A.M. n°. X del 16 marzo 2012 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

APPENDICE AL REGOLAMENTO
DEL FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI
PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI TRANSITATI AL RAPPORTO DI IMPIEGO

Testo in vigore		*Testo emendato*
Art. 1 (Campo di applicazione) **comma 1** I medici e gli odontoiatri specialisti ambulatoriali e gli incaricati della medicina dei servizi che all'atto del passaggio al rapporto di lavoro dipendente hanno optato, a norma dell'art. 72, comma 13, della Legge 23 dicembre 1998, n. 449 e dell'art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 254, per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Enpam, conservano l'iscrizione al Fondo di Previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali, senza soluzione di continuità.		**Art. 1** (Campo di applicazione) **comma 1** Invariato.
comma 2 La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa alle norme e agli Accordi contrattuali relativi alla dirigenza medica.		**comma 2** Invariato.
Art. 2 (Riscatto di allineamento) **comma 1** Per gli anni di attività – o frazioni di anno – in cui la contribuzione è stata inferiore a quella media annua degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione effettiva, l'iscritto può essere ammesso a versare un contributo di riscatto per allineare l'importo dei contributi già versati con la suddetta contribuzione media.		**Art. 2** (Riscatto di allineamento) **comma 1** Invariato.
comma 2 Non può essere ammesso al riscatto di cui al precedente comma l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto		**comma 2** Invariato.

il 70° anno di età o sia cessato dal rapporto di lavoro dipendente o abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o non abbia ancora completato i versamenti relativi ad un precedente riscatto di allineamento o abbia rinunciato, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del Regolamento del Fondo, allo stesso riscatto da meno di due anni, ovvero abbia un'anzianità contributiva effettiva al Fondo inferiore a 5 anni. Non può essere inoltre ammesso a tale riscatto l'iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi ai riscatti di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 3.		
comma 3 Il riscatto di cui al comma 1 avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo.		**comma 3** Invariato.
comma 4 La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola con i criteri di cui all'articolo 3, comma 4 del Regolamento del Fondo. Nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio si tiene conto esclusivamente dell'anzianità contributiva effettiva, con esclusione di quella ricongiunta, maturata dall'iscritto alla data della presentazione della domanda. In ogni caso, l'importo della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell'allineamento.		**comma 4** Invariato.
comma 5 Al riscatto di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, dell'articolo 3 del Regolamento del Fondo, fermo restando che il limite di 65 anni di cui al comma 6 viene elevato a 70 anni di età. L'onere contributivo, tuttavia, per i medici invalidi e per i superstiti dovrà essere corrispondente ad un beneficio pensionistico annuo massimo pari a quattro volte		**comma 5** Al riscatto di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, dell'articolo 3 del Regolamento del Fondo, fermo restando che il ~~limite di 65 anni~~ **requisito anagrafico** di cui al comma 6 viene elevato a 70 anni di età. L'onere contributivo, tuttavia, per i medici invalidi e per i superstiti dovrà essere corrispondente ad un beneficio pensionistico annuo massimo pari a quattro

l'ammontare dell'importo pensionistico minimo INPS, annualmente determinato con riferimento alla data di decorrenza della pensione d'invalidità o indiretta, e dovrà essere trattenuto nella misura del 20% sulla prestazione pensionistica in godimento, entro e non oltre il 70° anno di età per gli iscritti invalidi ed entro il 75° anno di età per i superstiti. Qualora il recupero del costo del riscatto di allineamento dovesse eccedere i suddetti limiti temporali, il correlato beneficio previdenziale conseguibile dovrà essere proporzionalmente ridotto. E' fatta salva, tuttavia, la facoltà degli interessati di conseguire un beneficio pensionistico superiore a quello massimo sopra stabilito purché l'onere contributivo eccedente ad esso correlato sia pagato in unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di riscatto ovvero dalla comunicazione dell'onere residuo. Qualora il nucleo dei superstiti sia costituito solo dai figli non inabili dell'iscritto, il beneficio previdenziale conseguibile dal riscatto di allineamento dovrà essere corrispondente ad un onere contributivo integralmente recuperabile mediante trattenuta del 20% sul trattamento pensionistico in godimento entro la data di compimento del 21° anno di età.		volte l'ammontare dell'importo pensionistico minimo INPS, annualmente determinato con riferimento alla data di decorrenza della pensione d'invalidità o indiretta, e dovrà essere trattenuto nella misura del 20% sulla prestazione pensionistica in godimento, entro e non oltre il 70° anno di età per gli iscritti invalidi ed entro il 75° anno di età per i superstiti. Qualora il recupero del costo del riscatto di allineamento dovesse eccedere i suddetti limiti temporali, il correlato beneficio previdenziale conseguibile dovrà essere proporzionalmente ridotto. E' fatta salva, tuttavia, la facoltà degli interessati di conseguire un beneficio pensionistico superiore a quello massimo sopra stabilito purché l'onere contributivo eccedente ad esso correlato sia pagato in unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di riscatto ovvero dalla comunicazione dell'onere residuo. Qualora il nucleo dei superstiti sia costituito solo dai figli non inabili dell'iscritto, il beneficio previdenziale conseguibile dal riscatto di allineamento dovrà essere corrispondente ad un onere contributivo integralmente recuperabile mediante trattenuta del 20% sul trattamento pensionistico in godimento entro la data di compimento del 21° anno di età.
comma 6 Per il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 3 del Regolamento del Fondo, si applica la disciplina prevista da tale articolo, fermo restando che la riserva matematica deve essere determinata sulla base dei soli contributi obbligatori versati e che non può essere ammesso ai suddetti riscatti l'iscritto non in regola con i pagamenti relativi al riscatto di cui al comma 1 del presente articolo.		**comma 6** Invariato.
<u>Art 3</u> (Prestazioni previdenziali) **comma 1** I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo agli iscritti di cui all'art. 1, della presente normativa sono i seguenti:		**<u>Art 3</u>** (Prestazioni previdenziali) **comma 1** Invariato.

a) il trattamento ordinario; b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente; c) il trattamento a favore dei superstiti.		
Art 4 (Trattamento ordinario) **comma 1** Il trattamento ordinario di vecchiaia o di anzianità è riconosciuto a favore dell'iscritto che abbia maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti e che, dopo l'entrata in vigore della presente Appendice, sia cessato dal relativo rapporto di lavoro.		**Art 4** (Trattamento ordinario) **comma 1** Il trattamento ordinario di vecchiaia ~~o di anzianità è riconosciuto a favore dell'iscritto che abbia maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti e che, dopo l'entrata in vigore della presente Appendice, sia cessato dal relativo rapporto di lavoro.~~ **compete all'iscritto che:** **a) abbia cessato il rapporto di impiego e non abbia ripreso senza soluzione di continuità l'attività professionale con gli Istituti di cui all'art. 1 del Regolamento del Fondo;** **b) abbia compiuto l'età anagrafica indicata pro tempore nella Tabella A/1 allegata al Regolamento del Fondo**. **All'iscritto che, in base alla normativa vigente per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del S.S.N., non possa permanere in servizio fino al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla Tabella A/1 allegata al Regolamento del Fondo, spetta alla cessazione del rapporto di impiego il trattamento ordinario determinato senza l'applicazione dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita, di cui alla Tabella B/1 allegata al Regolamento del Fondo.**
		comma 1 bis **Il trattamento ordinario anticipato compete all'iscritto che:** **a) abbia cessato il rapporto di impiego prima del compimento dell'età anagrafica indicata pro tempore nella Tabella A/1 allegata al Regolamento del Fondo e non abbia ripreso senza soluzione di continuità l'attività professionale con gli Istituti di cui all'art. 1 della citata normativa;**

		b) sia in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria da almeno 30 anni; **c) abbia maturato presso il Fondo un'anzianità contributiva effettiva, anche ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, purché non relativa a periodi contributivi coincidenti, e/o riscattata, pari a 42 anni, oppure abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva unitamente all'età anagrafica, indicata pro tempore nell'allegata Tabella A/2.** **Per determinare il requisito contributivo di cui alla precedente lettera c) si tiene conto anche:** **1) dell'anzianità contributiva effettiva, anche ricongiunta, purché non relativa a periodi coincidenti, maturata presso gli altri Fondi gestiti dall'ENPAM con la sola esclusione della Quota A del Fondo di Previdenza Generale;** **2) dell'anzianità contributiva riscattata presso gli altri Fondi purché relativa ad attività svolta in periodi contributivi non coincidenti.** **Nel caso in cui l'iscritto, all'atto della presentazione della domanda di pensione ordinaria, abbia maturato i requisiti richiesti sia per il trattamento anticipato che per quello di vecchiaia, si eroga il trattamento di vecchiaia.**
comma 2 Il trattamento ordinario è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti, la cui misura si determina applicando al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 3, la percentuale ottenuta ai sensi del comma 4, in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta.		**comma 2** Invariato.
comma 3 Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue: a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive		**comma 3** Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue: a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive

indicate per ciascun anno nella tabella allegata alla presente Appendice. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei redditi relativi alle contribuzioni ricongiunte ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 45. b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all'incremento percentuale – calcolato sino alla seconda cifra decimale – registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione; c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, e si dividono per il medesimo numero di anni – e delle frazioni di anno – di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente		indicate per ciascun anno nella Tabella **D** allegata alla presente Appendice. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei redditi relativi alle contribuzioni ricongiunte ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 45. b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all'incremento percentuale - ~~calcolato sino alla seconda cifra decimale~~ - registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. **Dall'1.1.2013 l'indice ISTAT sopra citato è applicato in misura pari al 75% per gli iscritti che a tale data hanno compiuto i 50 anni di età ed in misura pari al 100% per gli iscritti infracinquantenni**; c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, **di ciascuno dei periodi di contribuzione effettiva, ovvero ricongiunta** e si dividono per il medesimo numero di anni – e delle frazioni di anno – di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
comma 4 Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, ricongiunta e riscattata attribuendo: a) il 2,50% per ogni anno – ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, precedente il passaggio a rapporto di lavoro dipendente; b) il 2,90% per ogni anno – ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, a partire dal mese di passaggio al rapporto di lavoro dipendente		**comma 4** Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, ricongiunta e ~~riscattata attribuendo:~~ ~~a) il 2,50% per ogni anno – ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, precedente il passaggio a rapporto di lavoro dipendente;~~ ~~b) il 2,90% per ogni anno – ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, a partire dal mese di passaggio al rapporto di lavoro dipendente.~~ **indicate nella Tabella D/1, allegata alla presente Appendice.**
comma 5		**comma 5**

La quota di pensione, determinata ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, si somma alla quota di pensione determinata ai sensi dei successivi commi 6 e 7, qualora l'iscritto abbia effettuato il riscatto di cui all'art. 2, comma 1.		Invariato.
comma 6 Per la determinazione della retribuzione media annua allineata: a) si calcola il compenso di ciascun anno ricostruendolo attraverso i contributi allineati ai sensi dell'art. 2, commi 1 e seguenti, e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella allegata alla presente Appendice; b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all'incremento percentuale -calcolato sino alla seconda cifra decimale- registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione; c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati e si dividono per il medesimo numero di anni -e delle frazioni di anno- di contribuzione allineata al Fondo		**comma 6** Per la determinazione della retribuzione media annua allineata: a) si calcola il compenso di ciascun anno ricostruendolo attraverso i contributi allineati ai sensi dell'art. 2, commi 1 e seguenti, e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella Tabella **D** allegata alla presente Appendice; b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all'incremento percentuale ~~-calcolato sino alla seconda cifra decimale -~~registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. **Dall'1.1.2013 l'indice ISTAT sopra citato è applicato in misura pari al 75% per gli iscritti che a tale data hanno compiuto i 50 anni di età ed in misura pari al 100% per gli iscritti infracinquantenni**; c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati e si dividono per il medesimo numero di anni -e delle frazioni di anno- di contribuzione allineata al Fondo.
comma 7 Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo allineato di cui al precedente comma, si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione allineata attribuendo: a) il 2,50% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno- precedente il passaggio a rapporto di lavoro dipendente; b) il 2,90% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno- a decorrere dal mese di passaggio al rapporto di lavoro dipendente		**comma 7** Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo allineato di cui al precedente comma, si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione allineata ~~attribuendo:~~ ~~a)~~ ~~il 2,50% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno- precedente il passaggio a rapporto di lavoro dipendente;~~ b) ~~il 2,90% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno- a decorrere dal mese di passaggio al rapporto di lavoro dipendente~~ **indicate nella Tabella D/1, allegata alla**

		presente Appendice.
comma 8 Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base all'aliquota di cui alla allegata tabella A/1 prevista per il mese di decorrenza della pensione. Ove l'iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui ai precedenti commi 4 e 7, relative agli anni di contribuzione effettiva o allineata successivi al 65° anno di età, si applicano in misura doppia.		**comma 8** ~~Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base all'aliquota di cui alla allegata tabella A/1 prevista per il mese di decorrenza della pensione. Ove l'iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui ai precedenti commi 4 e 7, relative agli anni di contribuzione effettiva o allineata successivi al 65° anno di età, si applicano in misura doppia~~. **Al trattamento ordinario anticipato, spettante all'iscritto che maturi i requisiti previsti dalla normativa per i lavoratori dipendenti e sia cessato dal rapporto di impiego entro il 31.12.2012, si applicano i coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita previsti nella Tabella B allegata al Regolamento del Fondo, con riferimento all'età maturata dal medico nel mese di decorrenza della pensione. Al trattamento ordinario anticipato, spettante all'iscritto che maturi i requisiti di cui al precedente comma 1 bis a decorrere dall'1.1.2013, si applicano i coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita previsti nella Tabella B/1 allegata al Regolamento del Fondo, con riferimento all'età maturata dal medico nel mese di decorrenza della pensione.**
		comma 9 **Ove l'iscritto cessi il rapporto di impiego ad una età superiore a quella pro-tempore indicata nella Tabella A/1 allegata al Regolamento del Fondo, le aliquote di rendimento di cui alla Tabella D/1, relative ai periodi di contribuzione successivi alla suddetta età e fino e non oltre il 70° anno, corrispondenti ad attività effettuata o allineata fino al 31.12.2012, si applicano in misura doppia. Dall'1.1.2013 per ogni periodo di permanenza in attività oltre la suddetta età anagrafica pro-tempore vigente e non oltre il 70° anno, si applica l'aliquota di rendimento, di cui all'allegata Tabella D/1, maggiorata del**

		20%.
Art 5 (Trattamenti per invalidità assoluta e permanente ed a favore dei superstiti) **comma 1** Il trattamento per invalidità assoluta e permanente e il trattamento a favore dei superstiti sono determinati secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo come integrato dalla presente normativa. La maggiorazione prevista dall'art. 10, comma 2 del Regolamento del Fondo viene applicata, altresì, agli anni di cui alla lettera b), comma 7 del precedente art. 4, ove l'iscritto abbia effettuato il riscatto previsto dall'art. 2, comma 1 della presente Appendice.		**Art 5** (Trattamenti per invalidità assoluta e permanente ed a favore dei superstiti) **comma 1** Il trattamento per invalidità assoluta e permanente e il trattamento a favore dei superstiti sono determinati secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo come integrato dalla presente normativa. La maggiorazione prevista dall'art. 10, comma 2 del Regolamento del Fondo viene applicata, altresì, ~~agli anni di cui alla lettera b), comma 7 del precedente art. 4~~, **nel calcolo della quota di pensione di cui al precedente art. 4, comma 6 e seguenti,** ove l'iscritto abbia effettuato il riscatto previsto dall'art. 2, comma 1 della presente Appendice.
Art 6 (Norme finali e di rinvio) **comma 1** Ai fini del calcolo del trattamento previdenziale, i contributi versati a titolo di riscatto di allineamento orario, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 14 giugno 1983 e successive modificazioni e integrazioni, si considerano riferiti all'anno in cui è stato effettuato il primo versamento a tale titolo. Le domande di allineamento orario presentate prima del passaggio al rapporto di lavoro dipendente sono disciplinate dal Regolamento del Fondo.		**Art 6** (Norme finali e di rinvio) **comma 1** Invariato.
comma 2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Appendice, si rinvia alle norme del Regolamento del Fondo, in quanto applicabili.		**comma 2** Invariato.
Art 7 (Entrata in vigore) **comma 1** Le presenti norme hanno decorrenza dal 1° gennaio 2000.		**Art 7** (Entrata in vigore) **comma 1** Le presenti norme hanno decorrenza dal 1° gennaio 2000. **Le disposizioni di cui alla**

		Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.A.M. n°. X del 16 marzo 2012 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

TABELLA A

Tabella delle aliquote contributive in relazione all'epoca cui si riferiscono i contributi

PERIODO	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA SPECIALISTI AMBULATORIALI	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI	Aliquote di rendimento dall'1.1.2013
dall'1.4.1955 – al 31.12.1963	4,00%	4,00%	
dall'1.1.1964 – al 30.10.1967	6,00%	6,00%	
dall'1.11.1967 – al 30.06.1971	8,00%	8,00%	
dall'1.7.1971 – al 31.12.1973	14,00%	14,00%	
dall'1.1.1974 – al 31.12.1977	15,50%	15,50%	
dall'1.1.1978 – al 31.12.1982	18,00%	18,00%	
dall'1.1.1983 – al 31.12.1998	22,00%	22,00%	
dall'1.1.1999 – al 31.12.2003	22,00%	22,50%	
dall'1.1.2004 – al 31.12.2012	24,00%	24,50%	
dall'1.1.2013 - al 31.12.2014	24,00%	24,50%	2,25%
dall'1.1.2015– al 31.12.2015	25,00%	25,50%	2,25%
dall'1.1.2016– al 31.12.2016	26,00%	26,50%	2,25%
dall'1.1.2017– al 31.12.2017	27,00%	27,50%	2,25%
dall'1.1.2018– al 31.12.2018	28,00%	28,50%	2,25%
dall'1.1.2019– al 31.12.2019	29,00%	29,50%	2,25%
dall'1.1.2020– al 31.12.2020	30,00%	30,50%	2,25%
dall'1.1.2021– al 31.12.2021	31,00%	31,50%	2,25%
dall'1.1.2022– al 31.12.2022	32,00%	32,50%	2,25%
dall'1.1.2023	32,65%	32,65%	2,25%

TABELLA A/1

Tabella relativa all'età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia.

PERIODO	ETA'
Fino al 31.12.2012	65 anni
Dall'1.1.2013 – al 31.12.2013	65 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2014 – al 31.12.2014	66 anni
Dall'1.1.2015 – al 31.12.2015	66 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2016 – al 31.12.2016	67 anni
Dall'1.1.2017 – al 31.12.2017	67 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2018	68 anni

TABELLA A/2

Tabella relativa all'età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico anticipato.

PERIODO	ETA'
Fino al 31.12.2012	58 anni
Dall'1.1.2013 – al 31.12.2013	59 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2014 – al 31.12.2014	60 anni
Dall'1.1.2015 – al 31.12.2015	60 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2016 – al 31.12.2016	61 anni
Dall'1.1.2017 – al 31.12.2017	61 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2018	62 anni

TABELLA B

coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili dal 1° gennaio 1998 al 31.12.2012

Mesi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anni												
55	**-25,31%**	**-25,18%**	**-25,05%**	**-24,92%**	**-24,79%**	**-24,66%**	**-24,53%**	**-24,40%**	**-24,36%**	**-24,13%**	**-24,00%**	**-23,87%**
56	**-23,73%**	**-23,56%**	**-23,39%**	**-23,22%**	**-23,05%**	**-22,88%**	**-22,71%**	**-22,54%**	**-22,36%**	**-22,19%**	**-22,19%**	**-21,84%**
57	**-21,66%**	**-21,48%**	**-21,30%**	**-21,12%**	**-20,94%**	**-20,76%**	**-20,58%**	**-20,39%**	**-20,21%**	**-20,02%**	**-19,84%**	**-19,65%**
58	**-19,46%**	**-19,28%**	**-19,09%**	**-18,90%**	**-18,71%**	**-18,51%**	**-18,32%**	**-18,13%**	**-17,93%**	**-17,74%**	**-17,54%**	**-17,34%**
59	**-17,14%**	**-16,94%**	**-16,74%**	**-16,54%**	**-16,34%**	**-16,14%**	**-15,93%**	**-15,73%**	**-15,52%**	**-15,31%**	**-15,11%**	**-14,90%**
60	**-14,69%**	**-14,47%**	**-14,26%**	**-14,05%**	**-13,84%**	**-13.62%**	**-13,40%**	**-13,19%**	**-12,97%**	**-12,75%**	**-12,53%**	**-12,31%**
61	**-12,08%**	**-11,86%**	**-11,64%**	**-11,41%**	**-11,18%**	**-10,96%**	**-10,73%**	**-10,50%**	**-10,27%**	**-10,03%**	**-9,80%**	**-9,56%**
62	**-9,33%**	**-9,09%**	**-8,85%**	**-8,61%**	**-8,37%**	**-8,13%**	**-7,89%**	**-7,64%**	**-7,40%**	**-7,15%**	**-6,90%**	**-6,65%**
63	**-6,40%**	**-6,15%**	**-5,90%**	**-5,64%**	**-5,39%**	**-5,13%**	**-4,87%**	**-4,62%**	**-4,35%**	**-4,09%**	**-3,83%**	**-3,56%**
64	**-3,30%**	**-3,03%**	**-2,76%**	**-2,49%**	**-2,22%**	**-1,95%**	**-1,68%**	**-1,40%**	**-1,12%**	**-0,85%**	**-0,56%**	**-0,28%**
65	**0,00%**											

TABELLA B/1

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili nell'anno 2013
età minima vecchiaia = 65 anni e 6 mesi

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-29,83%	-29,66%	-29,49%	-29,32%	-29,15%	-28,98%	-28,81%	-28,63%	-28,45%	-28,28%	-28,10%	-27,92%
56	-27,74%	-27,56%	-27,38%	-27,21%	-27,03%	-26,85%	-26,67%	-26,48%	-26,29%	-26,11%	-25,92%	-25,73%
57	-25,54%	-25,35%	-25,16%	-24,98%	-24,79%	-24,60%	-24,41%	-24,21%	-24,01%	-23,81%	-23,61%	-23,41%
58	-23,21%	-23,01%	-22,81%	-22,61%	-22,41%	-22,21%	-22,01%	-21,80%	-21,59%	-21,37%	-21,16%	-20,95%
59	-20,74%	-20,52%	-20,31%	-20,10%	-19,89%	-19,67%	-19,46%	-19,24%	-19,01%	-18,79%	-18,56%	-18,34%
60	-18,11%	-17,89%	-17,66%	-17,44%	-17,21%	-16,99%	-16,76%	-16,52%	-16,28%	-16,04%	-15,80%	-15,56%
61	-15,33%	-15,09%	-14,85%	-14,61%	-14,37%	-14,13%	-13,89%	-13,64%	-13,38%	-13,13%	-12,87%	-12,62%
62	-12,37%	-12,11%	-11,86%	-11,60%	-11,35%	-11,09%	-10,84%	-10,57%	-10,30%	-10,03%	-9,76%	-9,49%
63	-9,23%	-8,96%	-8,69%	-8,42%	-8,15%	-7,88%	-7,61%	-7,33%	-7,05%	-6,77%	-6,49%	-6,21%
64	-5,93%	-5,64%	-5,36%	-5,08%	-4,80%	-4,52%	-4,24%	-3,89%	-3,53%	-3,18%	-2,83%	-2,47%
65	-2,12%	-1,77%	-1,41%	-1,06%	-0,71%	-0,35%						

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita

applicabili nell'anno 2014

età minima vecchiaia = 66 anni

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-31,21%	-31,04%	-30,87%	-30,70%	-30,53%	-30,36%	-30,19%	-30,01%	-29,84%	-29,67%	-29,50%	-29,33%
56	-29,16%	-28,98%	-28,80%	-28,62%	-28,44%	-28,26%	-28,08%	-27,89%	-27,71%	-27,53%	-27,35%	-27,17%
57	-26,99%	-26,80%	-26,61%	-26,42%	-26,23%	-26,04%	-25,85%	-25,65%	-25,46%	-25,27%	-25,08%	-24,89%
58	-24,70%	-24,50%	-24,29%	-24,09%	-23,89%	-23,68%	-23,48%	-23,28%	-23,07%	-22,87%	-22,67%	-22,46%
59	-22,26%	-22,04%	-21,83%	-21,61%	-21,39%	-21,18%	-20,96%	-20,74%	-20,53%	-20,31%	-20,09%	-19,88%
60	-19,66%	-19,43%	-19,20%	-18,97%	-18,74%	-18,51%	-18,28%	-18,05%	-17,82%	-17,59%	-17,36%	-17,13%
61	-16,90%	-16,66%	-16,41%	-16,17%	-15,92%	-15,68%	-15,43%	-15,19%	-14,94%	-14,70%	-14,45%	-14,21%
62	-13,96%	-13,70%	-13,44%	-13,18%	-12,91%	-12,65%	-12,39%	-12,13%	-11,87%	-11,61%	-11,34%	-11,08%
63	-10,82%	-10,54%	-10,26%	-9,98%	-9,70%	-9,42%	-9,14%	-8,85%	-8,57%	-8,29%	-8,01%	-7,73%
64	-7,45%	-7,15%	-6,85%	-6,55%	-6,25%	-5,95%	-5,65%	-5,36%	-5,06%	-4,76%	-4,46%	-4,16%
65	-3,86%	-3,54%	-3,22%	-2,90%	-2,57%	-2,25%	-1,93%	-1,61%	-1,29%	-0,97%	-0,64%	-0,32%

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita

applicabili nell'anno 2015

età minima vecchiaia = 66 anni e 6 mesi

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-32,58%	-32,42%	-32,26%	-32,10%	-31,93%	-31,77%	-31,61%	-31,44%	-31,27%	-31,10%	-30,92%	-30,75%
56	-30,58%	-30,41%	-30,24%	-30,07%	-29,89%	-29,72%	-29,55%	-29,37%	-29,19%	-29,01%	-28,82%	-28,64%
57	-28,46%	-28,28%	-28,10%	-27,92%	-27,73%	-27,55%	-27,37%	-27,18%	-26,99%	-26,80%	-26,60%	-26,41%
58	-26,22%	-26,03%	-25,84%	-25,65%	-25,45%	-25,26%	-25,07%	-24,87%	-24,66%	-24,46%	-24,25%	-24,05%
59	-23,85%	-23,64%	-23,44%	-23,23%	-23,03%	-22,82%	-22,62%	-22,40%	-22,19%	-21,97%	-21,75%	-21,54%
60	-21,32%	-21,10%	-20,89%	-20,67%	-20,45%	-20,24%	-20,02%	-19,79%	-19,56%	-19,33%	-19,10%	-18,87%
61	-18,64%	-18,40%	-18,17%	-17,94%	-17,71%	-17,48%	-17,25%	-17,01%	-16,76%	-16,52%	-16,27%	-16,03%
62	-15,78%	-15,54%	-15,29%	-15,05%	-14,80%	-14,56%	-14,31%	-14,05%	-13,79%	-13,53%	-13,27%	-13,01%
63	-12,75%	-12,48%	-12,22%	-11,96%	-11,70%	-11,44%	-11,18%	-10,90%	-10,63%	-10,35%	-10,07%	-9,80%
64	-9,52%	-9,24%	-8,97%	-8,69%	-8,41%	-8,14%	-7,86%	-7,57%	-7,28%	-6,99%	-6,70%	-6,41%
65	-6,13%	-5,84%	-5,55%	-5,26%	-4,97%	-4,68%	-4,39%	-4,02%	-3,66%	-3,29%	-2,93%	-2,56%
66	-2,20%	-1,83%	-1,46%	-1,10%	-0,73%	-0,37%						

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili nell'anno 2016
età minima vecchiaia = 67 anni

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-33,96%	-33,80%	-33,63%	-33,47%	-33,31%	-33,14%	-32,98%	-32,82%	-32,65%	-32,49%	-32,33%	-32,16%
56	-32,00%	-31,83%	-31,65%	-31,48%	-31,31%	-31,13%	-30,96%	-30,79%	-30,61%	-30,44%	-30,27%	-30,09%
57	-29,92%	-29,74%	-29,55%	-29,37%	-29,18%	-29,00%	-28,82%	-28,63%	-28,45%	-28,26%	-28,08%	-27,89%
58	-27,71%	-27,52%	-27,32%	-27,13%	-26,93%	-26,74%	-26,54%	-26,35%	-26,15%	-25,96%	-25,76%	-25,57%
59	-25,37%	-25,16%	-24,96%	-24,75%	-24,54%	-24,33%	-24,13%	-23,92%	-23,71%	-23,50%	-23,30%	-23,09%
60	-22,88%	-22,66%	-22,44%	-22,22%	-22,00%	-21,78%	-21,56%	-21,33%	-21,11%	-20,89%	-20,67%	-20,45%
61	-20,23%	-19,99%	-19,76%	-19,52%	-19,29%	-19,05%	-18,82%	-18,58%	-18,34%	-18,11%	-17,87%	-17,64%
62	-17,40%	-17,15%	-16,90%	-16,65%	-16,40%	-16,15%	-15,90%	-15,64%	-15,39%	-15,14%	-14,89%	-14,64%
63	-14,39%	-14,12%	-13,85%	-13,58%	-13,31%	-13,04%	-12,78%	-12,51%	-12,24%	-11,97%	-11,70%	-11,43%
64	-11,16%	-10,87%	-10,59%	-10,30%	-10,01%	-9,72%	-9,44%	-9,15%	-8,86%	-8,57%	-8,29%	-8,00%
65	-7,71%	-7,40%	-7,09%	-6,78%	-6,47%	-6,16%	-5,85%	-5,55%	-5,24%	-4,93%	-4,62%	-4,31%
66	-4,00%	-3,67%	-3,33%	-3,00%	-2,67%	-2,33%	-2,00%	-1,67%	-1,33%	-1,00%	-0,67%	-0,33%

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita

applicabili nell'anno 2017

età minima vecchiaia = 67 anni e 6 mesi

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-35,32%	-35,16%	-35,00%	-34,85%	-34,69%	-34,54%	-34,38%	-34,22%	-34,05%	-33,89%	-33,72%	-33,56%
56	-33,40%	-33,23%	-33,07%	-32,90%	-32,74%	-32,57%	-32,41%	-32,24%	-32,06%	-31,89%	-31,71%	-31,54%
57	-31,37%	-31,19%	-31,02%	-30,84%	-30,67%	-30,49%	-30,32%	-30,14%	-29,95%	-29,77%	-29,58%	-29,40%
58	-29,22%	-29,03%	-28,85%	-28,66%	-28,48%	-28,29%	-28,11%	-27,91%	-27,72%	-27,52%	-27,33%	-27,13%
59	-26,94%	-26,74%	-26,54%	-26,35%	-26,15%	-25,96%	-25,76%	-25,55%	-25,34%	-25,14%	-24,93%	-24,72%
60	-24,51%	-24,30%	-24,09%	-23,89%	-23,68%	-23,47%	-23,26%	-23,04%	-22,82%	-22,60%	-22,37%	-22,15%
61	-21,93%	-21,71%	-21,49%	-21,27%	-21,04%	-20,82%	-20,60%	-20,36%	-20,13%	-19,89%	-19,66%	-19,42%
62	-19,19%	-18,95%	-18,71%	-18,48%	-18,24%	-18,01%	-17,77%	-17,52%	-17,27%	-17,02%	-16,76%	-16,51%
63	-16,26%	-16,01%	-15,76%	-15,51%	-15,25%	-15,00%	-14,75%	-14,48%	-14,22%	-13,95%	-13,68%	-13,41%
64	-13,15%	-12,88%	-12,61%	-12,34%	-12,08%	-11,81%	-11,54%	-11,26%	-10,97%	-10,69%	-10,40%	-10,12%
65	-9,84%	-9,55%	-9,27%	-8,98%	-8,70%	-8,41%	-8,13%	-7,83%	-7,53%	-7,24%	-6,94%	-6,64%
66	-6,34%	-6,04%	-5,74%	-5,45%	-5,15%	-4,85%	-4,55%	-4,17%	-3,79%	-3,41%	-3,03%	-2,65%
67	-2,28%	-1,90%	-1,52%	-1,14%	-0,76%	-0,38%						

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita

applicabili dal 1° gennaio 2018

età minima vecchiaia = 68 anni

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-36,70%	-36,54%	-36,39%	-36,23%	-36,07%	-35,92%	-35,76%	-35,60%	-35,45%	-35,29%	-35,13%	-34,98%
56	-34,82%	-34,65%	-34,49%	-34,32%	-34,15%	-33,99%	-33,82%	-33,65%	-33,49%	-33,32%	-33,15%	-32,99%
57	-32,82%	-32,64%	-32,47%	-32,29%	-32,12%	-31,94%	-31,77%	-31,59%	-31,41%	-31,24%	-31,06%	-30,89%
58	-30,71%	-30,52%	-30,34%	-30,15%	-29,96%	-29,78%	-29,59%	-29,40%	-29,22%	-29,03%	-28,84%	-28,66%
59	-28,47%	-28,27%	-28,07%	-27,87%	-27,67%	-27,47%	-27,28%	-27,08%	-26,88%	-26,68%	-26,48%	-26,28%
60	-26,08%	-25,87%	-25,66%	-25,45%	-25,23%	-25,02%	-24,81%	-24,60%	-24,39%	-24,18%	-23,96%	-23,75%
61	-23,54%	-23,31%	-23,09%	-22,86%	-22,64%	-22,41%	-22,19%	-21,96%	-21,73%	-21,51%	-21,28%	-21,06%
62	-20,83%	-20,59%	-20,35%	-20,11%	-19,87%	-19,63%	-19,39%	-19,14%	-18,90%	-18,66%	-18,42%	-18,18%
63	-17,94%	-17,68%	-17,42%	-17,17%	-16,91%	-16,65%	-16,39%	-16,13%	-15,87%	-15,62%	-15,36%	-15,10%
64	-14,84%	-14,57%	-14,29%	-14,02%	-13,74%	-13,47%	-13,19%	-12,92%	-12,64%	-12,37%	-12,09%	-11,82%
65	-11,54%	-11,24%	-10,95%	-10,65%	-10,35%	-10,06%	-9,76%	-9,46%	-9,17%	-8,87%	-8,57%	-8,28%
66	-7,98%	-7,66%	-7,34%	-7,02%	-6,70%	-6,38%	-6,06%	-5,75%	-5,43%	-5,11%	-4,79%	-4,47%
67	-4,15%	-3,80%	-3,46%	-3,11%	-2,77%	-2,42%	-2,08%	-1,73%	-1,38%	-1,04%	-0,69%	-0,35%

TABELLA B/2

coefficienti di aumento della pensione annua
applicabili dal 1° gennaio 1998 al 31.07.2006

Mesi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anni												
65	**0,00%**	**0,28%**	**0,57%**	**0,85%**	**1,14%**	**1,43%**	**1,72%**	**2,01%**	**2,31%**	**2,60%**	**2,90%**	**3,20%**
66	**3,50%**	**3,80%**	**4,10%**	**4,41%**	**4,71%**	**5,02%**	**5,33%**	**5,64%**	**5,95%**	**6,27%**	**6,58%**	**6,90%**
67	**7,22%**	**7,54%**	**7,87%**	**8,19%**	**8,52%**	**8,85%**	**9,18%**	**9,52%**	**9,85%**	**10,19%**	**10,53%**	**10,87%**
68	**11,21%**	**11,56%**	**11,91%**	**12,26%**	**12,61%**	**12,96%**	**13,32%**	**13,68%**	**14,04%**	**14,40%**	**14,76%**	**15,13%**
69	**15,50%**	**15,87%**	**16,25%**	**16,62%**	**17,00%**	**17,38%**	**17,76%**	**18,15%**	**18,54%**	**18,93%**	**19,32%**	**19,72%**
70	**20,12%**											

TABELLA D

Tabella delle aliquote contributive in relazione all'epoca cui si riferiscono i contributi

PERIODO	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA SPECIALISTI AMBULATORIALI
dall'1.1.1955 – al 31.12.1963	**4,00%**
dall'1.1.1964 – al 31.10.1967	**6,00%**
dall'1.11.1967 – al 30.06.1971	**8,00%**
dall'1.7.1971 – al 31.12.1973	**14,00%**
dall'1.1.1974 – al 31.12.1977	**15,50%**
dall'1.1.1978 – al 31.12.1982	**18,00%**
dall'1.1.1983 – al 31.12.2003	**22,00%**
dall'1.1.2004	**24;00%**
PERIODO	**ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI**
dall'1.1.1999 – al 31.12.2003	**22,50%**
dall'1.1.2004	**24,50%**
PER GLI ISCRITTI TRANSITATI A RAPPORTO DI IMPIEGO	
PERIODO	**ALIQUOTA**
dall'1.1.2000– al 31.12.2006	**32,35%**
dall'1.1.2007	**32,65%**
Tale aliquota è incrementata dell'1% per la quota imponibile eccedente, per l'anno 2012 € 44.204,00* ** dato presuntivo in attesa di comunicazione definitiva da parte dell'INPDAP*.	

TABELLA D/1

Tabella delle aliquote di rendimento pro-tempore vigenti relative ai periodi contributivi effettivi, ricongiunti e riscattati

PER GLI ISCRITTI TRANSITATI A RAPPORTO DI IMPIEGO	
PERIODO	**ALIQUOTA**
Fino alla data del passaggio al rapporto di impiego	**2,50%**
dalla data del passaggio al rapporto di impiego - al 31.12.2015	**2,90%**
dall'1.1.2016– al 31.12.2016	**2,83%**
dall'1.1.2017– al 31.12.2017	**2,72%**
dall'1.1.2018– al 31.12.2018	**2,62%**
dall'1.1.2019– al 31.12.2019	**2,53%**
dall'1.1.2020– al 31.12.2020	**2,45%**
dall'1.1.2021– al 31.12.2021	**2,37%**
dall'1.1.2022	**2,30%**